

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2019 ottobre

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso l'indirizzo mail dedicato al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a www.agorascuola.org –

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it)

per comunicare :

agorascuola@agorascuola.it

[Permessi per diritto alla frequenza corsi specializzazione sostegno anno 2019](#)

[La Direzione Regionale Umbria ha pubblicato una nota relativa alla frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni disabili.](#)

Per la frequenza dei corsi universitari finalizzati al conseguimento del titolo per l'insegnamento agli alunni disabili, sarà possibile presentare istanza di fruizione dei permessi **entro il 7 ottobre 2019** all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria tramite la scuola di servizio, all'indirizzo: drum@postacert.istruzione.it

[Governo nuovo, intesa nuova....](#)



INTESA
tra
IL MINISTRO
e
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Premessa


In data 1° ottobre 2019, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro ha incontrato i segretari generali delle organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto *Istruzione e ricerca*.

Le parti condividono la necessità di dare attuazione a quanto concordato con l'Intesa del 24 aprile u.s. siglata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento a quanto previsto in ciascuno dei cinque paragrafi che la compongono.

Decreto-legge recante disposizioni in materia di reclutamento

Al fine di rispettare i predetti impegni e per favorire l'immissione in ruolo, già nell'anno scolastico 2020/2021, del maggior numero possibile di docenti qualificati e valorizzare l'esperienza pregressa dei soggetti che abbiano accumulato una esperienza lavorativa di almeno 3 anni nelle scuole statali, il Ministro si impegna a presentare quanto prima al Consiglio dei ministri uno schema di decreto-legge, che contenga le seguenti misure di straordinaria necessità e urgenza, condivise dalle organizzazioni sindacali, volte a:

- bandire, contestualmente a quello ordinario, un concorso straordinario abilitante per almeno 24.000 posti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, riservato ai docenti che abbiano almeno tre anni di anzianità pregressa nella scuola secondaria statale, anche sul sostegno, dei quali uno nella classe di concorso per la quale concorrono. Il concorso prevede una prova scritta selettiva *computer-based* composta da quesiti a risposta multipla, per la quale è previsto il punteggio minimo di sette decimi. Durante il periodo di prova, ripetibile, i neo-immessi in ruolo dovranno acquisire, qualora non ne siano già in possesso e con oneri a carico dello Stato, i 24 crediti formativi universitari o accademici di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017. Il periodo di prova si concluderà con una prova orale selettiva, col punteggio minimo di sette decimi, nella quale i neo-immessi dovranno dimostrare di saper progettare e condurre una lezione. A tal fine, il comitato di valutazione sarà integrato da almeno un membro esterno scelto tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i docenti della medesima classe di concorso. I docenti che non si posizioneranno utilmente nella graduatoria del concorso, pur superandone la prova scritta, potranno sostenere una prova orale selettiva abilitante. Per accedere alla prova orale selettiva abilitante,



gli aspiranti dovranno essere titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno e dovranno acquisire, nel caso in cui non li posseggano già, i 24 crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2017;

- consentire ai vincitori e agli idonei dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018 e agli iscritti nelle GAE, su base volontaria, di indicare una regione/provincia diversa da quella della propria graduatoria nella quale essere immessi in ruolo, sui posti che rimarranno vacanti e disponibili a settembre 2020, dopo lo scorrimento delle graduatorie del territorio in questione;
- bandire un concorso per DSGA che sia riservato, ai sensi dell'articolo 22 comma 15 del decreto legislativo n. 75 del 2017, al personale assistente amministrativo e, in particolare, a quello che abbia svolto la funzione di DSGA per almeno tre anni nei precedenti otto, anche in deroga al requisito della laurea specifica prevista per l'accesso dall'esterno. La graduatoria del predetto concorso sarà utilizzata in subordine a quella del concorso ordinario in svolgimento, fino alla copertura di tutti i posti disponibili.

Il Ministero e le organizzazioni sindacali rappresentative si confronteranno in occasione dell'attuazione del decreto-legge.

Disegno di legge recante disposizioni in materia di abilitazione

Il Ministro s'impegna altresì a presentare al Consiglio dei ministri un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, da stilare a seguito di un confronto approfondito con le organizzazioni sindacali, che disciplini percorsi strutturali di formazione e abilitazione del personale docente.

Tavoli tecnici

Il Ministero, tramite i dipartimenti e le direzioni generali competenti, attiverà tavoli tecnici congiunti con le organizzazioni sindacali, finalizzati alla legge di bilancio, in tema di semplificazione amministrativa per le istituzioni scolastiche ed educative, nonché di personale docente e ATA.

Presso l'Ufficio di gabinetto saranno altresì attivati tavoli in merito alle sentenze che riguardano i docenti diplomati magistrali e al rinnovo contrattuale, definendo un crono-programma serrato a partire dai prossimi giorni.

FLC CGIL


CISL PSUR

Fed. UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFESAL

Fed. GILDA UNAMS

Il Ministro



....in sintesi :

Concorso straordinario abilitante scuola secondaria per aspiranti privi di abilitazione.

Il testo del decreto legge che è stato presentato dal nuovo ministro per risolvere la questione dei precari con almeno **tre anni di anzianità di servizio negli ultimi otto anni** nella scuola statale prevede un concorso straordinario riservato a chi ha 36 mesi (tre annualità di 180 giorni o di servizio prestato continuamente dal 1° febbraio fino alla fine delle lezioni compresi gli scrutini) di servizio nella scuola statale su posto comune o di sostegno di cui almeno un anno nella classe di concorso richiesta.

Periodo di riferimento: **servizi svolti tra l'a.s. 2011/12 e il 2018/19.**

Il concorso sarà finalizzato all'immissione in ruolo per 24.000 aspiranti e all'abilitazione di coloro che risulteranno idonei (ovvero avranno riportato una votazione non inferiore ai 7/10) ma non vincitori..

Il concorso prevede

- prova scritta selettiva computer based con quesiti a risposta multipla
- graduatoria con punteggio prova scritta + titoli per 24.000 posti
- immissione in ruolo e anno di prova per 24.000 posti
- conseguimento dei **24 CFU** (se non posseduti) con oneri a carico dello Stato
- prova orale da superarsi con 7/10
- conseguimento dell'abilitazione a fine anno prova

I docenti idonei che supereranno la prova scritta con 7/10 ma non rientreranno nei 24.000 posti potranno conseguire l'abilitazione:

- se hanno una supplenza al 30 giugno o 31 agosto nelle scuole statali
- conseguono i 24 CFU
- Superano la prova orale selettiva

Con il disegno di legge, che sarà lo strumento per bandire questa tornata di concorsi, si prevedono anche i PAS (percorsi abilitanti speciali) a cui **potranno partecipare anche i docenti già abilitati in altre discipline.**

Il concorso straordinario viaggia su un binario differente rispetto ai Pas. Il primo provvedimento finirà in Gazzetta ufficiale come decreto legge, per poi essere convertito in legge nei 60 giorni successivi, mentre i Pas avranno un iter legislativo differente e faranno parte di un disegno di legge ad hoc.....???!!!

Potranno essere banditi anche il **concorso ordinario scuola secondaria**, aperto ai neolaureati per altri 24-25 mila posti e **quello per maestri e maestre di materne ed elementari** per circa 17 mila posti.

E' prevista la possibilità per i vincitori dei concorsi del 2016 e del 2018 di **cambiare provincia.**

A settembre 2020, dopo le immissioni in ruolo, gli Uffici scolastici faranno una ricognizione della situazione dei ruoli per ciascuna provincia per “consentire ai vincitori e agli idonei dei concorsi banditi nel 2016 e nel 2018 e agli iscritti in GaE, su base volontaria, di indicare una regione/provincia diversa da quella della propria graduatoria nella quale essere immessi in ruolo, sui posti che rimarranno vacanti e disponibili **a settembre 2020, dopo lo scorrimento delle graduatorie del territorio in questione**”.

Il vincolo di permanenza sarà di 5 anni, senza possibilità di mobilità o di assegnazione provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59](#), infatti, ” [...] *il docente e' confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso*”.

Resta escluso dall'accordo un disegno organico che disciplini l'accesso alla professione, così come il destino degli insegnanti delle paritarie: sarà trattata in un disegno di legge a parte

Si discuterà a parte, a cominciare dai prossimi giorni, del destino delle maestre con diploma magistrale ante 2001/02 che - dopo alterne vicende giudiziali - ora rischiano di perdere il posto perché il Consiglio di Stato ha mutato orientamento.

Le graduatorie del concorso straordinario saranno ad esaurimento. Annualmente sarà possibile assegnare i posti residui **dopo** le immissioni del concorso 2018 e in misura comunque corrispondente ai posti destinati al concorso ordinario.

N.B. Si tratta dei contenuti di una bozza che, come tale, potranno essere soggetti a modifiche.



Il 28 agosto era l'ultimo giorno utile per la pubblicazione del decreto legge salva-precari che il Governo precedente aveva approvato il 6 agosto 'salvo-intese', ma in Gazzetta Ufficiale l'atteso decreto non c'è stato”.

“Il decreto prevedeva **l'avvio di un PAS** aperto a docenti con tre annualità di servizio svolti negli ultimi otto anni e **un concorso a cattedra straordinario a favore di docenti con tre annualità di servizio** negli ultimi otto anni svolti nella statale, di cui almeno uno nella classe di concorso specifica. Prevedeva anche **il salvataggio di circa sei mila insegnanti ex-GAE con diploma magistrale** la cui immissione in ruolo con riserva era stata annullata dal Consiglio di Stato. Per loro il contratto si sarebbe dovuto trasformare a tempo determinato, ma ora, senza decreto, verranno licenziati a meno di una sanatoria che al momento non sembra far parte della volontà di chi può decidere in merito. Si attende un tavolo tecnico per una soluzione che - prevedibilmente - dovrà ricalcare quella adottata nell'anno precedente. “

Nulla di fatto quindi per gli aumenti stipendiali degli insegnanti, l'introduzione dell'educazione fisica anche nel primo ciclo, l'abolizione definitiva degli ambiti territoriali e della chiamata diretta... la cancellazione delle classi pollaio, l'aggiornamento della riforma sul sostegno.....

Corsi in convenzione con Università telematica Giustino Fortunato Benevento (utili per l'aggiornamento del punteggio per le graduatorie 2020)- Inviare domanda originale o in copia ad Agorà, iscrizioni anche presso AGORA'.. quota all'Università

Piattaforma telematica- esami a Terni

[Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica”](#) (1500 ore – 60 CFU) - Corso 52

[Master Universitario annuale di I Livello in “Strategie tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e l'insegnamento”](#) (1500 ore – 60 CFU) - Corso 36

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno”](#) (1500 ore – 60 CFU) - Corso 37

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali \(BES\)”](#)
V Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 38

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento \(DSA\)”](#) IV Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 39

[Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di centri e servizi per l'infanzia”](#) VI Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 48

[Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado”](#) VII Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 49

[Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell'Italiano L2”](#) IV Edizione (1500 ore – 60 CFU) - Corso 50

[Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Le nuove prospettive educative per la formazione e l'insegnamento: strategie e tecniche”](#) 2019/2020 – 2020/2021 (3000 ore – 120 CFU) - Corso 51

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Strategie tecniche educative: nuove prospettive per la formazione e l'insegnamento”](#) (1500 ore – 60 CFU) - Corso 40

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno”](#) (1500 ore – 60 CFU) - Corso 41

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione \(TIC\) nella scuola” VII Edizione \(1500 ore – 60 CFU\) - Corso 43](#)

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento \(DSA\)” VII Edizione \(1500 ore – 60 CFU\) - Corso 44](#)

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curricolare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali \(BES\)” VII Edizione \(1500 ore – 60 CFU\) - Corso 45](#)

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” IV Edizione \(1500 ore – 60 CFU\) - Corso 46](#)

[Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuove prospettive per la formazione e l’insegnamento” \(500 ore – 20 CFU\) - Corso 42](#)

[Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale \(LIM\) e le nuove tecnologie per l’insegnamento” X Edizione \(200 ore – 8 CFU\) - Corso 47](#)

L’inizio delle attività didattiche è previsto per la seconda metà di ottobre 2019.

Lezioni private docenti

...essere “in regola” pagando solo il 15% di imposta sulle ripetizioni e sulle lezioni private.

[Tutta la normativa commentata dalla DPL di Modena](#)

Incompatibilità?? ...ex art. 508 D.Lgs. n. 297/1994 nel caso di lezioni private ad alunni del proprio istituto. In ogni caso il docente è obbligato ad informare il dirigente scolastico dell’assunzione di lezioni private.

Congedo parentale e per malattia figlio: durata e retribuzione

[fonte: legge per tutti](#)

Più tempo e flessibilità per richiedere i permessi per malattia del bambino ed il congedo parentale, grazie a un nuovo decreto attuativo del Jobs Act.

Conciliare lavoro e vita privata non è semplice. Non poche dipendenti sono a tutt’oggi costrette ad abbandonare il proprio impiego per esigenze familiari, poiché l’Italia è carente di servizi e politiche attive che vadano loro incontro.

Il **Jobs Act** [L. 183/2014.], tra i suoi obiettivi primari, contiene proprio la conciliazione tra famiglia ed impiego, per rimediare agli svantaggi delle lavoratrici con l’applicazione di regole più flessibili, al fine di impedirne l’esclusione dal mercato del lavoro: inoltre, i nuovi **strumenti di flessibilità** sono rivolti anche agli uomini, per assicurare loro un maggior coinvolgimento nella vita familiare ed abolire la disparità di genere.

Pertanto, per quanto riguarda, innanzitutto, il **congedo parentale**, noto anche come “**maternità facoltativa**”, seppur rivolto ad entrambi i genitori, la nuova normativa ne estende la durata sino al dodicesimo anno d’età del figlio.

In particolare, secondo il decreto attuativo del Jobs Act, il **congedo retribuito** potrà essere goduto sino al compimento di 6 anni del minore, mentre, per fruire delle assenze non retribuite, si avrà tempo sino ai 12 anni.

Ricordiamo che il **congedo parentale** è un istituto che prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro, sia per il padre, che per la madre, per un massimo di 6 mesi ciascuno: tuttavia, le astensioni di entrambi, sommate, non possono essere superiori a 10 mesi (ad esempio, se la madre ha già fruito di 6 mesi, il padre potrà assentarsi per non più di 4 mensilità).

Di questi 10 mesi complessivi, soltanto 6 possono essere indennizzati, con un corrispettivo pari al 30% della retribuzione: ciò vuol dire che se un genitore ha già goduto di 4 mesi retribuiti, all’altro ne resteranno soltanto 2; le 4 mensilità di congedo parentale delle quali potrebbe ancora usufruire risulteranno, dunque, non indennizzabili.

Con le nuove regole, ciò che cambia è dunque il **limite di indennizzabilità** legato all’età del bambino: mentre, in precedenza, le assenze erano retribuibili sino ai 3 anni d’età, ora lo sono sino al sesto anno; i **congedi non retribuiti**, utilizzabili, invece, sino agli 8 anni d’età, possono, come abbiamo detto, essere invece richiesti sino ai 12 anni.

Inoltre, le astensioni dal lavoro saranno frazionabili in **permessi orari**, con un preavviso di sole 48 ore e il lavoratore non sarà più costretto ad assentarsi per intere giornate, settimane o mesi. Tale disposizione era già contenuta in una legge del Governo Monti, ma poiché l’operatività era stata demandata ai Contratti Collettivi, e, negli anni, in nessun settore, nulla è stato previsto, era rimasta inattuata. Ora, essendo direttamente il Jobs Act a disciplinare il **frazionamento ad ore** del congedo parentale, non vi sarà più bisogno di attendere le previsioni del CCNL.

Vi sono novità interessanti anche per quanto concerne le **assenze per malattia del bambino**: difatti, grazie al decreto attuativo in approvazione, potranno essere estese anch’esse sino ai 12 anni d’età del minore.

Attualmente, sia per la madre che per il padre, è possibile assentarsi, per infermità del figlio, senza limiti sino al compimento del terzo anno d’età, seppure alternativamente:

– se dipendenti del settore privato, non spetterà alcuna retribuzione, ma solo il versamento dei contributi figurativi al 100%;

– qualora, invece, si tratti di dipendenti pubblici, spetterà il 100% dello stipendio, sino ad un massimo di 30 giorni l’anno.

Dal terzo all’ottavo anno d’età, invece, i genitori possono fruire, alternativamente, di un massimo di 5 giornate l’anno, non indennizzate: la normativa in approvazione estenderà il limite di fruibilità ai 12 anni del bambino.

Per richiedere il **permesso per malattia del figlio**, sarà necessario presentare, al proprio datore di lavoro o all’amministrazione, il certificato medico con l’indicazione della durata dell’evento morboso, assieme alla dichiarazione sostitutiva attestante che l’altro genitore non stia godendo del medesimo beneficio in contemporanea.

Durante l’**assenza per malattia del figlio** non si è soggetti alla visita fiscale, poiché l’infermità non riguarda il dipendente, e non possono essere fruite ferie o altri permessi spettanti [2rt.48, Co.2, Dlgs.151/2001.].

Vincolo triennale, è previsto nell’art.2 del CCNI - validità per il triennio 2019/20-2020/21 e 2021/22

La disposizione normativa che prevede il vincolo di permanenza triennale nella scuola di nuova titolarità in seguito a mobilità volontaria, è inserita nell’art.2 comma 2 del CCNI dove si stabilisce quanto segue:

“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub

comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale [...]"

Somministrazione di farmaci agli alunni: non esiste alcun obbligo per i docenti

Non esiste per il personale docente alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni a meno che non si sia data volontariamente la **disponibilità** a svolgere tale funzione

La responsabilità dell'organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione dei farmaci, in orario scolastico, ricade sul **dirigente** che ha l'obbligo di individuare, attraverso un iter procedurale, quali debbano essere gli specifici interventi tali da permettere la somministrazione di farmaci di cui possono bisognare gli alunni che versino in particolari casi di gravità. Non è però dato per scontato che la suddetta somministrazione spetti esclusivamente al personale interno della scuola il quale non può in alcun modo essere obbligato ad assumersi tale responsabilità.

Le [Raccomandazioni del 2005](#) emanate congiuntamente dal Ministro dell'istruzione e della Salute, che *"contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica"*, sono ad oggi l'unico documento che tratta l'argomento.

Le [Linee Guida](#) regolano infatti, in via del tutto generale, non entrando nello specifico di farmaci da somministrare e di relative patologie, le modalità di intervento, chiamando in causa i genitori, i medici di base, la scuola ed in primis il dirigente scolastico il quale deve assumersi, almeno all'inizio della richiesta scritta della somministrazione dei farmaci da parte della famiglia, l'onere di gestire ciò che formalmente viene demandato all'istituzione scolastica.

Non è quindi ammissibile un rifiuto a priori del dirigente, il quale deve attivarsi per effettuare, come specificato dall'art. 4 delle [Linee Guida](#), *"una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci"*, **concedere "ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione di farmaci"** e soprattutto **verificare "la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione di farmaci"**. L'iter che attesta la presa in carico da parte della scuola deve quindi partire da una prassi di ricognizione fisica del luogo e della individuazione del personale scolastico, resosi eventualmente disponibile ad assolvere tale compito, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti ovvero aver seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. n.626 del 1994.

Sulla base di quanto affermato, **non è per nulla ammissibile, laddove non vi sia personale disponibile e debitamente formato, imporre alcun obbligo di somministrazione dei farmaci**. Al contrario, per assolvere a tale compito, nell'art. 4 delle [Linee Guida](#), è precisato che i dirigenti possono stipulare, nell'ambito dell'autonomia scolastica, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio. Ma nel caso in cui tale ipotesi non sia praticabile vi è anche la possibilità, per i dirigenti, di rivolgersi ai competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali. In ultimo, in carenza di una delle soluzioni sopra indicate, non resta che *"darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta"*.

Le modalità di intervento e le soluzioni realizzabili per la somministrazione dei farmaci, così come indicate nell'art.4 delle [Linee Guida](#), indicano tutto un percorso di azioni da espletare, allo scopo di non ledere il diritto allo studio degli alunni che necessitano di farmaci anche in orario scolastico. Sulla questione **esistono specifici compiti istituzionali ricadenti, sia sui dirigenti scolastici che sugli Enti Locali**, compiti a cui è opportuno ottemperare in modo formale ed immediato se non si vuole correre il rischio di risultare inadempienti.

La [sentenza n. 1028 del 22 giugno 2011 del Tar Sardegna](#) ha condannato l'Amministrazione scolastica e il dirigente, proprio perché è stato individuato *“un comportamento negligente sia sotto il profilo temporale (considerato che la grave questione fu portata all'attenzione dell'amministrazione scolastica quantomeno dal precedente anno scolastico), sia sotto il profilo della mancata applicazione delle direttive ministeriali in materia, emanate da tempo”*; riconoscendo agli interessati il risarcimento del danno esistenziale *“in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla carta costituzionale (...) I richiamati profili nella citata sentenza consentono di non argomentare ulteriormente in ordine al fatto che nel caso di specie vi sia stata violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti, per cui sussiste il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale. Il danno è individuabile nella compressione dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione provocati dalla mancata frequenza scolastica del figlio dei ricorrenti”*.

Pertanto sembrerebbe innegabile da parte dell'amministrazione scolastica la richiesta della somministrazione dei farmaci ad un alunno che li necessita per motivi legati alla sua disabilità. A ciò si aggiunga che l'impossibilità di svolgere tale compito, in ambito scolastico, sarebbe del tutto in contrasto con la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come disposta nel D.Lgs. n.81 del 2008 (Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro) che all'art.15, tra le misure di tutela e obblighi, fa ricadere sul datore di lavoro, che nella scuola è rappresentato dal dirigente scolastico, l'obbligo di *“informazione e formazione adeguate per i lavoratori”*; nell'art.37 comma 9 del suddetto decreto legislativo si ribadisce che i *“lavoratori incaricati (...) di primo soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico”*. Peraltro nelle Linee Guida del 2005 è affermato che *“potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni”*.

Nota prot. n. 2312 del 25 novembre 2005

Dipartimento per l'istruzione

Prot. n. 2312/Dip/Segr

Roma, 25 novembre 2005

Oggetto: Somministrazione farmaci in orario scolastico.

Questo Ministero, d'intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l'allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Le SS. LL. sono pregate di dare la massima diffusione del suddetto Atto e di svolgere ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le Indicazioni e le istruzioni contenute nello stesso trovino puntuale, corretta attuazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

Allegati: [Linee guida](#)

Destinatari

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico per la provincia di
B O L Z A N O
All' Intendente Scolastico per la scuola in lingua
tedesca
B O L Z A N O
All' Intendente Scolastico per la scuola delle località
ladine B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico per la regione della Val d'Aosta
A O S T A
Al Ministero della Salute
R O M A
All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
R O M A
All'Unione delle Province d'Italia
R O M A

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO
DELLA SALUTE

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTE le linee programmatiche del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;

EMANANO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze: -le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; -la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; -i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; -gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno. Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: -effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; - **concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;** - **verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio** a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercenti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale **docente ed ATA** che

abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IL MINISTRO DELLA SALUTE ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, **non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale** o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Roma, 25.11.2005 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE
UNIVERSITA' E RICERCA F.to MORATTI F.to STORACE

Convocazioni da GAE (graduatorie permanenti – nomine dell'USP)

L'art. 3, comma 5, del D.M. 131/07 (Regolamento delle supplenze) consente, **unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze a livello provinciale e prima della stipula dei relativi contratti**, che l'aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, **ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l'accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento**

Convocazioni da GI (graduatorie d'Istituto – nomine del D.S.)

La convocazione da GI non ha invece "periodi" di espletamento di operazioni, in quanto è direttamente inviata agli interessati che dovranno, prima dare conferma di accettazione e poi assumere servizio, solo per quella determinata convocazione.

Non sarà quindi possibile lasciare una supplenza già in corso al 30/6 dalle GI per altra disponibile al 31/8 **sempre dalle GI**.

Il regolamento delle supplenze, **per le supplenze conferite dalle GI**, prevede infatti che sia possibile lasciare **solo una supplenza breve per un'altra che arrivi al termine delle lezioni, al 30/6 o al 31/8**.

In nessun caso è quindi possibile lasciare una supplenza al 30/6 per altra al 31/8, anche se la seconda è ad orario intero e la prima è uno spezzone orario.

Non è neanche possibile lasciare una supplenza al termine delle lezioni per altra al 30/6 o 31/8.

Gli unici casi previsti sono per le convocazioni dalle GAE e durante l'espletamento delle operazioni, **oppure quando la successiva convocazione avviene dalle GAE:**

è infatti sempre possibile lasciare la supplenza in corso conferita dalla GI (anche al 30/6) per altra supplenza conferita dalle GAE, al 30/6 o al 31/8. Ciò indipendentemente dalla consistenza oraria.

Assegnazione spezzoni inferiori a sei ore

l'attribuzione delle ore risponde ai criteri dettati dal **comma 4 dell'art. 22 della legge finanziaria 28/12/2001 n. 448:**

1. in via prioritaria, al personale con **contratto a tempo determinato** avente titolo al completamento di orario e **in possesso dell'abilitazione** all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
2. quindi a docenti con **contratto a tempo indeterminato** dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);
3. poi a docenti con **contratto a tempo determinato** disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore (sempre se

in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità);

4. infine, in via del tutto residuale, a **personale supplente** appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

Requisiti

Il requisito per essere destinatari di tali ore è il **possesso dell'abilitazione all'insegnamento** per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità.

Il diritto del docente ad accettare tali ore **si esercita per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione**, non per la relativa disciplina insegnata nella scuola in quel determinato anno scolastico.

15 NOVEMBRE SCADEDOMANDA DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SOLARE 2020




Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del
22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744
282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
 - durante gli spostamenti tra l'una e l'altra scuola di servizio;
 - durante le visite guidate e le gite scolastiche;
 - caso morte;
 - caso invalidità permanente;
 - spese odontoiatriche a seguito infortunio.



N.B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Il calcolo del riscatto della laurea

(da: <https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/>)

è individuato dall'**INPS**, tenendo conto della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, il periodo da riscattare, l'età e il sesso del richiedente.

Per cominciare, devi sapere che esistono tre percorsi differenti per richiedere il riscatto di laurea:

- [il riscatto ordinario](#);
- [il riscatto dedicato a chi è inoccupato](#);
- [e il riscatto agevolato](#).

La *conditio sine qua non* per richiedere il [riscatto degli anni di studio](#) è quella di aver conseguito **un diploma di laurea o un titolo equiparato**.

Nello specifico, sono riscattabili:

- diplomi universitari relativi ai corsi di durata tra i 2 e i 3 anni;
- diplomi di laurea relativi ai corsi di durata tra i 4 e i 6 anni;
- diplomi di specializzazione ottenuti dopo un corso di durata minima di due anni e successivamente al conseguimento della laurea;
- dottorati di ricerca;
- titoli accademici del 3+2 ovvero i titoli ottenuti dopo un corso triennale e uno biennale propedeutico;
- titoli universitari ottenuti all'estero se riconosciuti in Italia.

Ricorda: **sono riscattabili solamente gli anni di durata legale del corso**. (se per conseguire una laurea di durata quinquennale, avrai impiegato 15 anni, la riscattabilità si potrà riferire ai soli cinque anni iniziali, corrispondenti appunto alla durata legale)

Il riscatto di laurea ordinario

Chi intenda fare richiesta di riscatto, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi che vuole riscattare e, successivamente al titolo, deve aver versato **almeno un contributo obbligatorio** (servizio prestat)

Se i periodi da riscattare sono **anteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell'età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare : **riserva matematica**.

Se si tratta del riscatto di anni di laurea **posteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo è determinato sulla base dell'**aliquota contributiva**.

Con il metodo contributivo, viene applicata un'aliquota pari al 33-34% dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane (ovvero anni 1) precedenti alla domanda, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Esempio.

Si ipotizzi che Antonio abbia ricevuto una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 33.250 euro e che abbia presentato domanda nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Volendo riscattare 3 anni di laurea il calcolo da fare è:

- $33.250 \text{ euro} \times 33\% = 10.972,5 \text{ euro}$
- $10.972,5 \text{ euro} \times 3 \text{ (anni da riscattare)} = 32.917,5 \text{ euro}$ (costo totale del riscatto di 3 anni di laurea).

Il riscatto di laurea ordinario è **fiscalmente deducibile dall'IRPEF** in una fascia che va dal 23% al 43%.

L'ammontare determinato può essere pagato in un'unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.

Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data sopraindicata.

Il [riscatto degli anni di laurea](#) può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e non ha versamenti contributivi.

In questo caso, il contributo da versare all'INPS è pari al 33% del minimale di reddito imponibile per artigiani e commercianti (pari a 15.878 euro nel 2019).

A titolo di esempio, un **neolaureato** che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2019 pagherà il 33% di 15.878 euro, quindi **5.239,74 euro per ogni anno di riscatto**.

Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una [laurea di primo livello](#) o una [laurea magistrale](#) e ancora non hanno trovato un [lavoro](#).

Il contributo versato per il riscatto della laurea è **fiscalmente deducibile** dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2019).

La legge 247/07 consente di riscattare la laurea con oneri particolarmente ridotti per i giovani laureati che non hanno iniziato l'attività lavorativa. L'onere in tal caso si determina convenzionalmente moltiplicando il minimale vigente nella gestione commercianti per l'[aliquota di computo](#) stabilita per i lavoratori dipendenti (33%) per il numero di anni da riscattare. Se cinque sono gli anni da riscattare l'onere sarà di circa 26mila euro. La predetta cifra si può portare in detrazione fiscalmente dal reddito del/i genitore/i che ha il figlio a carico in misura pari al 19% dell'importo stesso. Ovviamente data l'esiguità del versamento non ci può aspettare un incremento importante della misura della pensione date le regole di calcolo del [sistema contributivo](#); il vantaggio del meccanismo **va visto più nel senso di incrementare l'anzianità contributiva** che potrebbe consentire alla figlia in futuro di accedere alla [pensione di vecchiaia](#) (20 anni di versamenti) oppure di conseguire la [pensione anticipata](#) (41 anni e 10 mesi di contributi) ad un'età inferiore a quella di vecchiaia.

Il decreto legge 04/2019 inserisce un'ulteriore opportunità per chi intende riscattare gli anni di studio.

Si tratta del [riscatto di laurea agevolato](#).

Possono accedere al riscatto di laurea agevolato tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un titolo equiparato.

Inizialmente la nuova misura era stata riservata a chi avesse meno di 45 anni ma, con il nuovo testo di legge, è stata estesa questa possibilità anche agli over 45.

È importante notare che sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso effettivamente sostenuti **a partire dal 1996**.

Chi intenda usufruire del riscatto di laurea agevolato, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi di corso che si intenda riscattare.

Il costo, a differenza del riscatto di laurea ordinario, non sarà proporzionale all'ultimo reddito imponibile, ma sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione artigiani e commercianti.

Esattamente quanto avviene quindi per il riscatto di laurea degli inoccupati, per il 2019 il costo è di circa 5.420 euro per ogni anno di riscatto.

Il riscatto di laurea agevolato è **deducibile dall'IRPEF del richiedente al 50%**.

Occhiali da vista? Occhiali da sole?



Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**



**Helvetia
Assicurazioni**

Agenzia di Terni
STRADA DI SAN MARTINO,
104

Telefono:
0744 404283

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia



1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette

Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Agorà 2019
Agorà 2019

Tesserina valida sino a dicembre 2019__compreso_____

